

QUOTE DI RISERVA

1. Beneficiari della riserva

Categorie disabili

(art. 1 legge 12 marzo 1999 n.68)

Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva dei posti di lavoro sono:

- le persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- le persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- le persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
- le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).

I datori di lavoro pubblico e privato, con più di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori/trici appartenenti alle categorie dei disabili nella misura del 7% dei posti in organico al primo settembre dell'anno scolastico 2005-2006.

Pertanto, per ogni insegnamento, per ogni classe di concorso, per ogni qualifica professionale il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo:

$$N \text{ (Organico)} \times 7 : 100 = A \text{ (numero di posti riservati ai disabili).}$$

Da tale importo va poi sottratto il numero di posti eventualmente ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle riserve negli anni scolastici precedenti.

$$A \text{ (numero di posti riservati ai disabili)} - B \text{ (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista)} = C \text{ (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative l'anno scolastico 2005/2006).}$$

Esempio di calcolo della riserva per disabili:

Posti complessivi in organico classe di concorso 50/A N. 70

Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva N. 4

Calcolo: $(70 \times 7:100) - 4 = 4,9 - 4 = 0,9$ (1 posto)

Orfani coniugi di deceduti per causa di guerra, figli d'invalidi di guerra, ecc.. (Disposizioni transitorie)

(art. 18 legge 12 marzo 1999 n.68)

I datori di lavoro pubblico e privato con più di 50 dipendenti sono tenuti ad assumere alle loro dipendenze nella misura del 1% le seguenti categorie di persone:

- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;

- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81.

Tale norma si applica nell'attesa di una specifica e organica disciplina del diritto al lavoro per queste categorie. Pertanto, per ogni insegnamento, per ogni classe di concorso, per ogni qualifica professionale il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo:

N (numero di persone di ruolo) $\times 1 : 100 = \mathbf{A}$ (numero di posti riservati ai disabili);
A (numero di posti riservati ai disabili) - **B** (numero dei posti eventualmente ricoperti dal personale riservista) = **C** (numero dei posti da riservare ai disabili per le nomine relative l'anno scolastico 2005/2006)

Esempio di calcolo della riserva:

Posti complessivi in organico classe di concorso 50A N. 70

Personale già in servizio nella stessa classe di concorso che ha beneficiato della riserva N. 2

Calcolo: $(70 \times 1:100) - 2 = 0,7 - 2 = - 1,3$ (nessun posto)

Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari sarà prioritariamente finalizzato all'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati a tal fine, ulteriormente distribuito in ragione del 50%, tra il personale incluso nelle graduatorie permanenti e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Chi proviene da altro ruolo, anche di altra Amministrazione, per il quale ha già utilizzato il diritto a fruire della riserva, non ha titolo ad appartenere alle categorie protette e non può, quindi, avvalersi della riserva dei posti di cui sopra.

Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non consenta l'assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni da effettuarsi nei riguardi delle categorie di beneficiari della legge in questione saranno effettuate, solo con riguardo a posti e cattedre orario, con rapporti di lavoro a tempo determinato tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Pertanto, al termine delle operazioni d'immissione in ruolo (concorso ordinario e graduatorie permanenti) e di supplenza, per ogni insegnamento e per ogni qualifica deve risultare una percentuale del 7% di personale beneficiario della riserva per disabili e dell'1% di personale beneficiario della riserva per le altre categorie.

E' ovvio che la percentuale (8% complessivo) è tra personale già in ruolo con la riserva, personale che avrà l'immissione in ruolo e il personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Insegnanti non vedenti

Gli insegnanti non vedenti beneficiano del 2% dei posti annualmente assegnati a livello provinciale in aggiunta alla quota prevista dalla nuova legge, perché previsto da una specifica legge (art. 61 della legge 270/82).

Vittime del terrorismo

Il coniuge e i figli superstiti, oppure i fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad altre categorie e con preferenza a parità di titoli.

2. Assegnazione di sede

La riserva è sul numero dei posti e non riguarda la sede. L'aspirante beneficiario della riserva esercita per ultimo il proprio diritto di scelta della sede sulla predetta disponibilità annuale al termine della relativa operazione di convocazione, salvo eventuale scelta per diritto di graduatoria.

In sede di nomina sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato il diritto alla precedenza nella scelta della sede di servizio spetta esclusivamente agli aspiranti portatori di handicap ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/92. Tale precedenza non spetta invece alle persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell'art. 33 della citata legge 104/92. La predetta legge, infatti, prevede agevolazioni nei confronti del genitore o del familiare lavoratore del soggetto in situazione di handicap, che sia già in servizio con rapporto di lavoro pubblico e privato, giusta nota MIUR prot. n. 279 del 28 luglio 2004, avente per oggetto "*Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA. Applicazione legge 104/92*".

3. Graduatorie permanenti

Le priorità garantite per effetto della riserva operano esclusivamente nell'ambito dello scaglione di appartenenza. Solo ad esaurimento della fascia di interesse si potrà passare all'assunzione di eventuali riservisti nella fascia successiva. In altri termini, non è dato fare valere il diritto a riserva con riguardo alla generalità dei soggetti inseriti beneficiari, in quanto le tre fasce delle graduatorie permanenti vengono considerate come tre autonome graduatorie concorsuali, tra loro indipendenti, ai fini dell'applicazione del meccanismo della riserva di posti. Esemplicando: gli aspiranti beneficiari presenti in terza fascia possono far valere la riserva solo dopo la nomina di tutti i docenti presenti in prima e seconda fascia.

Rimangono pertanto ferme le istruzioni applicative contenute nella nota MIUR del 2 febbraio 2001, avente ad oggetto "*Legge n. 68 del 13/3/1999 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e loro congiunti*", che recepisce quanto espresso dal Consiglio di Stato con il parere n. 1529 reso in data 13 dicembre 2000. Questa impostazione è stata confermata dallo stesso Consiglio di Stato con sentenza n. 4831 del 25 giugno 2002.

Gina Spadaccino
Responsabile Dipartimento Precari